



COMUNE DI NURAMINIS		PROVINCIA DI CAGLIARI	
✉ P.za Municipio 1 09024 Nuraminis 070/8010060	☎	☎ fax 070/8010061 C.F.82002130928	P.Iva 1043690922 –

BANDO PUBBLICO

Per la concessione del suolo pubblico per l'installazione di un chiosco amovibile per la somministrazione di alimenti e bevande nell'area pubblica di Piazza San Pietro.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

VISTA la deliberazione del Giunta comunale. n. 38 del 15/05/2012 con cui sono stati approvati i criteri di indirizzo per la concessione da parte del Comune di Nuraminis, a soggetti imprenditoriali privati del suolo pubblico nella piazza San Pietro per l'installazione di un chiosco-bar amovibile per la somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che ai sensi dell'atto appena richiamato, alla concessione da parte del Comune dell'area pubblica si procederà attraverso bando di concorso ad evidenza pubblica;

RENDE NOTO

ART. 1 – Finalità (oggetto dell'appalto)

Il Comune di Nuraminis intende concedere l'uso temporaneo a titolo oneroso dell'area pubblica di piazza San Pietro, ed in particolare nella zona immediatamente prospiciente l'ex bar Melis, per l'istallazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande, aventi caratteristiche tecniche e dimensionali idonee alle norme di legge in materia di sicurezza e igiene;

ART. 2 - Definizione di chiosco

Per chiosco si intende la sede precaria di un esercizio commerciale, di dimensioni contenute e generalmente prefabbricato, appositamente concepito per la vendita di generi diversi, posata sul suolo pubblico a seguito di concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 3 – Partecipazione

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione dell'area pubblica tutte le persone sia fisiche che giuridiche in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:

- che alla data di pubblicazione del bando, le persone fisiche, abbiano compiuto 18 anni;
- che siano in possesso della cittadinanza italiana, ovvero che abbiano residenza in Italia per gli stranieri se appartenenti a stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

- che siano in possesso dei **requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6 del D. Lgs. 59/2010, per l'esercizio di commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande;**
- che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
- che non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
- che non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- che non siano incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- che non siano debitori nei confronti dell'Ente.

La domanda di partecipazione al bando per l'affidamento deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:

- a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio);
- b) ragione sociale se trattasi di Società;
- c) tipologia e forma giuridica con la quale si intende svolgere la propria attività;
- d) autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e professionali all'esercizio dell'attività (da certificare in seguito attraverso la necessaria presentazione della pratica Duaap al competente Sportello Suap);
- e) relazione-progetto sull'attività di somministrazione che si intende svolgere, e planimetria sommaria, in carta libera, del luogo oggetto della concessione del suolo pubblico comprendente la pianta della struttura-chiosco amovibile e le sue caratteristiche tecniche costruttive salienti.

ART. 4 - Selezione

1. La selezione del concessionario del suolo pubblico sarà affidata ad una commissione nominata dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari.
2. La selezione del concessionario del suolo pubblico sarà fatta con il criterio del seguente punteggio:

100 PUNTI così suddivisi:

Offerta tecnica:

- a) qualità progettuale: tenendo conto della tipologia costruttiva, in relazione all'inserimento della struttura negli spazi e nel contesto ambientale e architettonico esistente.

Insufficiente 0

Sufficiente 10

Buono 20

Ottimo 35

- b) servizi aggiuntivi: quali disponibilità ad effettuare la pulizia, manutenzione, sistemazione e miglioramento dell'area oggetto della concessione in sostituzione del pagamento del canone che viene quantificato in euro 1,03 a mq al dì, ridotto del 30% in quanto occupazione permanente ai sensi dell'art. 44 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

- insufficiente 0

- sufficiente 10
- buono 20
- ottimo 35

c) iscrizione nelle liste di collocamento
 fino a 6 mesi di disoccupazione 5 punti
 fino a 1 anno di disoccupazione 10 punti
 fino a 1 anno e mezzo di disoccupazione 20 punti
 Oltre 1 anno e mezzo di disoccupazione 30 punti

Al fine di attribuire il punteggio della disoccupazione, nel caso di domanda presentata da società, verrà considerata comunque una sola persona fisica tra i soci e vale a dire quella con la più alta anzianità di iscrizione alle liste di collocamento.

3. A parità di punteggio sarà data priorità ai soggetti, o società, non esercenti altra attività commerciale nel Comune di Nuraminis, e si procederà pertanto all'assegnazione in loro favore della concessione per l'installazione del chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande nella piazza San Pietro. In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà all'assegnazione con il sistema del sorteggio;

ART. 5 - Caratteristiche dei chioschi

I chioschi, per quanto concerne la loro caratteristiche costruttive dovranno essere conformi alle norme previste dalla legge.

La concessione all'installazione dei chioschi sarà rilasciata tenendo conto delle esigenze della accessibilità pedonale e della viabilità locale, delle condizioni ambientali, della quiete pubblica, dell'estetica, del decoro e di tutte le norme in materia di igiene e sanità.

Le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi dovranno rispettare i seguenti indici e parametri:

1. superficie coperta non superiore ai 25 mq;
2. altezza di massimo ingombro, compresa la copertura di qualsiasi natura, mt. 4,00;
3. sulle superfici esterne del manufatto non debbono apparire elementi che possano in qualsiasi modo costituire pericolo e/o intralcio al libero transito dei pedoni e dei mezzi;
4. il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche ed anche pulizia di superfici;
5. la massima sporgenza dell' oggetto del tetto è di 0,50 ml misurati dalla superficie esterna del manufatto;
6. l'oggetto del tetto, se presente, ospita la conversa (gronda) di raccolta delle acque meteoriche le quali sono da convogliare in tubo/i di discesa da rendere invisibile/i dall'esterno del manufatto;
7. nessuna parte della struttura adibita alla vendita può fuoriuscire dalla sagoma della struttura (macchinari per produzione di alimenti per il trattamento aria, vetrine mobili, etc.), sono esclusi solo il piano delle consumazioni che può fuoriuscire per non più di 20cm dalla sagoma e eventuali oggetti della copertura nei limiti di cui al punto 5;
8. è consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc..) nei limiti dell'altezza di gronda del manufatto;
9. i chioschi devono essere realizzati esclusivamente utilizzando come materiali: legno, ferro, ghisa, rame, vetro strutturale, plexiglas, alluminio colorato con esclusione di quello anodizzato di colore argentato o dorato;

10. nessuna parte della struttura adibita alla vendita, anche nelle strutture stagionali e provvisorie, dovrà costituire elemento di disturbo per la accessibilità o la funzionalità di caditoie stradali, camerette di ispezione, vani di aerazione e consimili presenti nell'area preposta per l'installazione del manufatto ove previsto;

11. il chiosco e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche, ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da portatori di handicap.

ART. 6 - Canone annuo di occupazione del suolo pubblico

Il canone per l'occupazione permanente del suolo pubblico è determinato in base alla superficie effettivamente occupata ed in base alla tariffa corrente (€ 1,03/mq al di, ridotto del 30% in quanto occupazione permanente ai sensi dell'art. 44 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507), a partire dalla data di rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

ART. 7– Durata della concessione

La concessione ha la durata di 2 anni a decorrere dalla data di stipula della convenzione di cui all'art. 13 del presente bando-capitolato.

ART. 8 – Risoluzione e recesso della concessione

L'inosservanza, totale o parziale, di una delle norme contenute nel presente bando-capitolato genera la facoltà dell'Ente appaltante di recedere immediatamente della concessione, previa formale diffida. In particolare l'Ente ha diritto di promuovere la revoca della concessione anche per altre azioni imputabili direttamente al concessionario come l'interruzione non giustificata del servizio-attività di somministrazione connesso alla concessione del suolo pubblico, per comportamento scorretto verso terzi ed in particolare verso utenti e personale, per frode, per il venir meno degli impegni assunti e per tutti gli altri casi non contemplati ma il cui verificarsi non permette ai sensi dell'art. 1453 del C.C. la prosecuzione del contratto.

ART. 9 - Modalità di presentazione dell'offerta

La documentazione richiesta deve essere contenuta in un plico chiuso e controfirmato su tutti i lembi di chiusura riportante la dicitura:

- Bando di concorso per la concessione del suolo pubblico nella piazza San Pietro, in Nuraminis, per l'installazione di un chiosco-bar amovibile per la somministrazione di alimenti e bevande;

Il plico deve pervenire, pena l'esclusione dalla gara, all'indirizzo del Comune di Nuraminis (piazza Municipio n. 1 09024 NURAMINIS –Ca) a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnato a mano (*in questo ultimo caso la stazione appaltante rilascia apposita ricevuta*) entro il termine perentorio **delle ore 12.00 del 18 GIUGNO 2012.**

Nel plico dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati:

- Domanda in carta libera, sottoscritta dal richiedente o, nel caso di società, dal legale rappresentante e con allegata fotocopia del documento di riconoscimento, con la quale si attesti, assumendosene la propria responsabilità;
- 1) la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 3 del presente bando-capitolato;
 - 2) di accettare senza condizione, o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando-capitolato;
 - 3) di avere preso visione del luogo esatto della piazza San Pietro (nella zona

immediatamente prospiciente l'ex bar Melis) in cui verrà installato il chiosco, e di avere preso complessivamente conoscenza di tutte le condizioni logistiche generali e particolari, strutturali e di frequentazione, che possono influire sull'installazione del chiosco e sulla realizzazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

4. di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile.

5) l'indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo, del codice fiscale, della partita IVA, numero di telefono, fax, e della posizione INPS e INAIL (qualora necessario).

6) relazione-progetto sull'attività di somministrazione che si intende svolgere, e planimetria sommaria, in carta libera, del luogo oggetto della concessione del suolo pubblico comprendente la pianta della struttura-chiosco amovibile e le sue caratteristiche tecniche costruttive salienti

ART. 10- Cause di esclusione

Oltre alle cause di esclusione già indicate specificamente nelle presenti modalità di partecipazione, saranno escluse dalla gara d'appalto e quindi considerate nulle o come non presentate:

- a) le domande non pervenute con le modalità come sopra specificato;
- b) le domande pervenute in ritardo per qualsiasi causa;
- c) le domande non riportanti sull'esterno del plico le indicazioni per l'individuazione del soggetto, o della società, concorrente e dell'oggetto del bando;
- d) le domande non corredate da tutta la documentazione sopra richiesta, o corredate da documentazione non conforme alle presenti disposizioni;
- e) le domande non compilate in conformità delle presenti modalità di partecipazione e comunque incomplete, condizionate, non sottoscritte o espresse in modo indeterminato.

ART. 11 - Spese ed oneri

Tutte le imposte, le tasse ed i diritti relativi e conseguenti alla gara e tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione della convenzione, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 12 - Aggiudicazione

All'aggiudicazione provvederà la commissione giudicatrice di cui all'art. 4 del presente bando-capitolato. La commissione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara e/o di rinviare la stessa, senza che i soggetti e le ditte concorrenti possano accampare pretese al riguardo.

L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo la stipulazione della relativa convenzione.

ART. 13 - Convenzione

Il concorrente risultato aggiudicatario, prima dell'avvio dell'attività, dovrà provvedere alla formale stipulazione della convenzione e alla preventiva presentazione di:

- a) polizza assicurativa a garanzia degli obblighi assunti per un importo corrispondente al 10% del costo presuntivo di occupazione del suolo pubblico per l'intera durata della concessione (2 anni). La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune;

- b) polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Polizza di assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi pari al cinque per cento della somma assicurata con un minimo di 500.000 euro;
- c) al versamento delle eventuali spese di contratto, diritti, bolli e registro che sono poste interamente a carico dell'aggiudicatario;
- d) a comunicare, qualora non iscritto al momento della presentazione della domanda, le posizioni IVA, INPS ed INAIL prima della stipula della convenzione.

ART. 14 - Tutela e riservatezza dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

a) il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento dei lavori di cui trattasi;

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara;

c) i dati relativi alle imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge ai competenti uffici pubblici; il nominativo dell'aggiudicatario sarà comunicato anche agli aventi diritto, come per legge;

d) titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione appaltante.

ART. 15 - Rinvio alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, in materia.

Nuraminis, 28/05/2012



SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Valeria Serci)

Valeria Serci